



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3204

DEL 11/09/2026

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2026).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Dipendente matricola n. [omissis], ascritta al profilo professionale di Dirigente Medico, con incarico di Direttore di Struttura Complessa denominata "UOC Area Distrettuale Montana". Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 01/12/2026 (ultimo giorno lavorativo 30/11/2026).

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. **GIUSEPPE BARILE**, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 466 del 30/03/2026, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che la dipendente matricola n. 75735, nata a [omissis] il [omissis], ha compiuto, in data [omissis], il 67° anno di età, che è il limite ordinamentale per il collocamento a riposo obbligatorio ai sensi dell'art. 1, comma 162 della legge 30.12.2024, n° 207, di modifica dell'art. 24, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, nr. 201, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 283/TEP del 21/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto dell'opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro della dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-nonies del D.Lgs n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183/2010, disponendosi il Suo mantenimento in servizio sino al compimento del 40° anno di servizio effettivo, precisamente al 30/11/2026;

PRESO ATTO di dover disporre, conseguentemente, il collocamento a riposo, d'ufficio, della dipendente stessa, ai sensi dell'art. 105 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 19.12.2019, confermato dal CCNL Area Sanità del 23/01/2024, con decorrenza 01/12/2026;

VISTA la domanda di pensione di vecchiaia, inoltrata all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici -, cui è stato assegnato il prot. n° INPS.6000.20/07/2026.0206286;

ATTESO che, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia, unitamente al requisito anagrafico dei 67 anni di età, occorre un'anzianità contributiva minima di 20 anni, ai sensi del combinato disposto del comma 7 e ss. dell'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

RILEVATA, alla data del 30/11/2026, la seguente anzianità contributiva, maturata dall'interessata:

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

Ente / Ricongiunzione/ Riscatto	Periodo di servizio / n.ro determina	anni	mesi	Giorni
Ex Ussl n. 12 Popoli	dal 01/12/1986 al 31/12/1994	08	01	00
Azienda Sanitaria Locale Pescara	dal 01/01/1995 al 30/11/2026	31	11	00
Computo Maternità	Prot. n° INPS.6000.31/07/2017.0116311	00	05	01
Riscatto Corso Laurea	Decreto n. 3600 del 25/11/1992	06	00	00
TOTALE		46	05	01

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., secondo cui «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico»;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 7411/2019;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 761/1979, artt. 52 e 54;
- la legge n. 274/1991;
- la legge n. 438/1992;
- il D.Lgs. n. 503/1992;
- la legge n. 335/1995;
- la legge n. 449/1997;
- la legge n. 243/2004;
- la legge n. 247/2007;
- la legge n. 122/2010;
- la circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008;
- l'art. 24 della legge n. 214 del 22/12/2011;
- la circolare del Dip. Funz. Pubblica n. 2 del 08/03/2012;
- il messaggio INPDAP n. 8381 del 15/05/2012;
- il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
- la legge di bilancio 2025, n° 207/2024, art. 1, commi 162 e 163
- Il regolamento E.N.P.A.M.
- La determinazione dirigenziale n. 283/TEP del 21/07/2022.

RITENUTO di dare atto di quanto sopra ai fini della predisposizione della documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici - necessaria alla determinazione del trattamento di quiescenza e di fine servizio spettanti.

Il Direttore
Dott. Giuseppe BARILE

- ✓ Visto il D. Lgs. n. 502/1992;
- ✓ Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- ✓ Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Paola Troiano, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990:

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO**, per gli effetti di quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 283/TEP del 21/07/2022, della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, della dipendente matricola n. 75735, nato a [omissis] il [omissis], ascritta al profilo professionale di Dirigente Medico, con incarico di Direttore di Struttura Complessa denominata “UOC Area Distrettuale Montana”, con decorrenza dal **01/12/2026** (ultimo giorno lavorativo 30/11/2026), avendo la stessa maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Paola Troiano	Giuseppe Barile
	firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 11/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
